

N. R.G. 123/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 123-1/2024 rg. PU promosso da:

IPI FINANCE S.P.A., P.IVA 02615190648, con sede legale a Milano (MI) alla Via Montenapoleone n. 8
rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta

- ricorrente

nei confronti di:

ZHAN GENFENG, nato in [REDACTED] C.F. ZHNGFN81T09Z210N, residente [REDACTED]

- resistente

Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, Ipi Finance S.p.A. ha presentato istanza di apertura della procedura di Liquidazione controllata nei confronti di Zhan Genfeng ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), in virtù della pretesa creditoria complessiva pari ad euro 32.865,29, quale somma dovuta a seguito del trasferimento di un pacchetto di crediti alla società ricorrente in data 27.04.2023 da parte della società di Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l.u (P.I. 11103820152) - credito ceduto a quest'ultima dalla società Optima Italia S.p.A. (P.I. 07469040633).

Zhan Genfeng non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 140 c.p.c. alla residenza anagrafica.



All'udienza del 05.06.2024, il giudice ha dato atto che dalle risultanze degli accertamenti istruttori compiuti d'ufficio; Zhan Genfeng risulta non essere gravato da protesti, e dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione risulta che il resistente non ha presentato dichiarazione dei redditi alcuna dall'anno 2017 e che gli sono state notificate cartelle esattoriali per l'ammontare di euro 270.772,32.

Ciò premesso, va osservato preliminarmente che sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il resistente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b CCI).

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che il convenuto si trova in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, II comma CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art 2, I comma lett. b) CCI, si manifesta in adempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati: dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della società ricorrente per l'ammontare complessivo di euro 32.865,29, dalla risalenza dell'obbligazione (il credito detenuto dalla società Optima Italia S.p.A. veniva ceduto alla società Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l.u già in data 01.12.2017), dalle reiterate richieste di pagamento sia da parte della originaria titolare del credito che dalle parti cessionarie, oltre che dalla notifica di cartelle esattoriali per importi rilevanti (somma complessiva pari ad euro 270.772,32).

La sussistenza di tale ingente debito consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, II comma CCI).

Ricorrono, inoltre, i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la ditta individuale [REDACTED]

[REDACTED] con la quale in passato il resistente ha esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle Imprese [REDACTED]

La consistenza del patrimonio del debitore sarà verificata dal Liquidatore, così come la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, non essendovi elementi per provvedere neppure provvisoriamente. Ogni decisione è riservata al giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del debitore, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.



Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questioni di illegittimità sollevate dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”*; precisando altresì che la durata dell'apprensione



dei beni sopravvenuti dipende *“dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”*.

Ne deriva dunque che, se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che, qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo da devolvere alla procedura di Liquidazione controllata.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI e, non risultando nella fattispecie nominato alcun OCC, occorre scegliere un professionista che sia inserito nell'elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, oltre che all'Albo istituito presso il Ministero della Giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti *“destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”*.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

ZHAN GENFENG, [REDACTED] C.F.
ZHNGFN81T09Z210N [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato **la dott.ssa Alessandra Mirabelli;**

nomina

Liquidatore **la dott.ssa Annapaola Tonelli,** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma CCI;



ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;



- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCI* e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCI*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqües* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è autorizzato:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

Si comunichi alle parti e al Liquidatore a cura della Cancelleria.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 24 settembre 2024

Il Giudice relatore
Alessandra Mirabelli

Il Presidente
Michele Guernelli

